



NURSIND

COORDINAMENTO TOSCANA

Prot. NCT404 del 03/02/2021

Al Governatore Regione Toscana
Eugenio Giani

All'Assessore Diritto alla Salute Regione Toscana
Simone Bezzini

Oggetto: applicazione norma contrattuale su festivo infrasettimanale. Sentenza cassazione

Alla luce delle nuove interpretazioni della Suprema Corte di Cassazione, sul festivo infrasettimanale lavorato,

SI RICHIEDE

Puntuali indirizzi regionali nei confronti delle aziende del SSR che prevedano l'applicazione immediata degli articoli del CCNL comparto sanità con la corresponsione, su richiesta del dipendente, della specifica indennità maggiorata per il festivo infrasettimanale lavorato o, in alternativa, del riposo compensativo.

La richiesta si basa sul recentissimo orientamento emanato dalla Suprema Corte di Cassazione con la ordinanza n. 1505/2021 che così dispone:

“L'indennità prevista per i lavoratori turnisti del comparto sanità è cumulabile con il diritto a godere del riposo compensativo o, in alternativa, a ricevere il compenso per il lavoro straordinario. (Corte di Cassazione-sezione lavoro-ordinanza 1505 del 25 gennaio 2021)

La Suprema Corte, si è espressa sulla corretta interpretazione degli articoli 9 del CCNL 2001 e art.44 comma 12 del CCNL 1/9/1995 di seguito riportati:

CCNL 20/09/2001 Art.9 – Riposo compensativo per le giornate festive lavorate

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art.20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999 l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo, su richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.



NURSIND

COORDINAMENTO TOSCANA

CCNL 1/9/1995 art. 44 (indennità per particolari condizioni di lavoro)

12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L.15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva.

La Suprema Corte, oltre a riconoscere l'erronea interpretazione dei Giudici di secondo grado, in quanto in sanità non è applicabile quanto previsto per i dipendenti degli enti locali (dove è chiaramente espressa la onnicomprensività) chiarisce e afferma un principio generale valido anche per il personale che lavora su turni, e contraddice la prassi precedente secondo la quale le aziende ritenevano che, l'istituto del riposo compensativo o della corresponsione del compenso per lavoro straordinario, non fosse applicabile nel caso in cui, nell'ambito della distribuzione dei turni, il dipendente si trovi a svolgere la propria prestazione durante un giorno festivo infrasettimanale, e che la maggiorazione retributiva corrisposta dei turnisti fosse onnicomprensiva.

Si invita quindi la Regione Toscana ad un puntuale intervento sulla materia con richiesta di applicazione della norma contrattuale sul festivo infrasettimanale da trasmettere alle aziende. Ad oggi si precisa che tale beneficio viene applicato soltanto dalle seguenti aziende: Siena Le Scotte; AOUPisana e nell'azienda Toscana centro limitatamente alla zona Empolese Valdelsa (cosa alquanto inverosimile e assurda che pone i lavoratori della stessa azienda a differente trattamento)

Cordiali saluti

Il Coordinatore regionale Nursind

Giannoni Giampaolo